



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA TECNICA

Prot. n. 4055
N. 3 Reg. Ordinanze del 18/04/2019

OGGETTO: CHIUSURA CIMITERO DI VIA DELLE GERE IL GIORNO 07 MAGGIO 2019 AL FINE DELLA ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI DISPOSTE CON ORDINANZA N. 1 DEL 11.01.2019 E N. 2 DEL 11.01.2019.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i., "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

VISTO il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2004 e s.m.i.;

ATTESO che si rende necessario, ai fini di dare attuazione a quanto disposto con ordinanza n. 1 del 11.01.2019 e n. 2 del 11.01.2019, effettuare le operazioni di esumazione del campo "C" dove sono inumati cittadini e religiosi;

PRESO ATTO che attraverso la pubblicazione delle ordinanze sopracitate all'Albo Pretorio on-line Comunale ed all'albo cimiteriale, ed attraverso avvisi affissi al cimitero comunale e notificati ai parenti dei defunti si informava la cittadinanza dell'avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria;

ORDINA

- 1) Che abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo "C" dove sono inumati cittadini e religiose, come disposto con ordinanza n. 1 del 11.01.2019 e n. 2 del 11.01.2019;
- 2) Che, per motivi di igiene e sicurezza, venga interdetto l'accesso al cimitero nella giornata di martedì 07 maggio 2019 dalle ore 08,00 fino a fine lavori, per l'esecuzione delle operazioni di esumazione, fatte salve sopravvenute e imprevedibili necessità;
- 3) Che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle operazioni stesse;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio informatico comunale e sul sito nonché l'affissione della stessa alle porte di ingresso del cimitero comunale.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/L990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Felice del Benaco, 18.04.2019

f. to Il Sindaco
dott. Paolo Rosa